IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVIII - Serie V - Vol. V - Fascicolo IX - Settembre 1933

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

[« A. A. S. », XXV, 10 agosto 1933, p. 12].

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE

Constituzione Apostolica.

Jam annus elapsus. — *Sulla Pont. Basilica di S. Antonio di Padova* (13 giugno 1933). — Dopo un anno dalla presa di possesso, in forza del Concordato italiano, della Basilica ed edificii annessi, e dopo averne affidata l'amministrazione spirituale e temporale al Nunzio Apostolico in Italia, il Santo Padre ne dà le norme, per le quali: 1. Esime dalla giurisdizione dell'Ordinario di Padova la Basilica e gli edificii annessi, riservandoli alla S. Sede, che vi preporrà uno speciale Delegato Apostolico; 2. Il clero della Basilica è constituito dai benemeriti FF. MM. Conventuali, in numero di almeno 35, di cui almeno 20 sacerdoti approvati per le confessioni, i quali vivano secondo la loro regola nella annessa casa religiosa, della provincia veneta; 3. Assente il P. Delegato, e consenziente con esso il Generale dell'Ordine, ne terrà le veci per l'ordinaria amministrazione il Provinciale. Nell'ufficio di amministrazione verranno adibiti elementi dell'Ordine. Il rendiconto annuo dovrà essere presentato dal Delegato al Santo Padre; 4. Il Superiore di quella casa essendo Rettore e Parroco della Basilica ed annessi edificii, è di nomina pontificia; 5. Un'amministrazione speciale è data all'opera del « *Pane dei poveri* »; 6. Il Provinciale designa i migliori frati al servizio della Basilica, il Delegato darà agli approvati la giurisdizione per confessare, e la darà, quando lo crederà opportuno, anche ad un certo numero di sacerdoti estranei regolari o secolari. Rimane fisso che quattro debbono essere i Penitenzieri minori; 7. Analogamente è regolata la celebrazione di matrimonii, riferendo rispettivamente al Delegato Apostolico ed al Rettore quello che il Diritto stabilisce per l'Ordinario e per il Parroco. L'esenzione della Constituzione, da farsi entro sei mesi, è affidata al Nunzio Apostolico Mons. Borgoncini-Duca.

Lettera Apostolica.

Ad Senarium montem. — *Si concede la facoltà di ricognizione e reposizione delle reliquie dei ss. VII Fondatori dell'Ord. S. M. sul Monte Senario, deputandovi come Legato Pontificio l'Em.mo Sig. Card. Alessio Enrico Lépicier* (31 luglio 1933). — Avendo Leone XIII, con lettera del 24 luglio 1888 riservato alla S. Sede quelle sante reliquie, ora, in occasione del VII cente-

nario dalla nascita dell'Ordine, essendo stata preparata artistica urna da porre nel nuovo altare, su domanda del Priore Generale, il Santo Padre concede di far la ricognizione e la nuova reposizione, delegandovi l'Em.mo Cardinale Lépicier e ordinando che al dissigillamento della vecchia e al suggellamento della nuova urna assista il Prefetto dei Cerimonieri Pontificii, o un suo delegato, e il Segretario della Sacra Congregazione dei Riti, o un suo delegato, e si rediga regolare atto.

Epistola.

Les constatations. — *Al Sig. Enrico de Vergès, Superiore maggiore delle Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli, Parigi* (18 gennaio 1933). — Dinanzi ai felici progressi dell'Opera, adeguati alle sempre nuove esigenze dei tempi, il Santo Padre saluta con gioia particolare il centenario della fondazione della Società che marcia verso una sempre più fiorente giovinezza nello spirito dell'ammirabile fondatore Federico Ozanam: ragione questa di legittima compiacenza pel passato, di nuovi generosi propositi per l'avvenire.

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

DECRETI

Condanna di opere.

I.

Feria IV, die 28 Iunii 1933.

In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii, Em.mi ac Rev.mi Domini Cardinales, rebus fidei et morum tutandis praepositi, audito RR. DD. Consultorum voto, damnarunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt opus quod inscribitur:

Congrès d'histoire du christianisme (Jubilé Alfred Laisy), publié sous la direction de P. L. Couchoud.

Et sequenti Feria V, die 29 eiusdem mensis et anni SS.mus D. N. D. Pius divina Providentia Pp. XI, in solita audientia R. P. D. Assessori Sancti Officii impertita, relatam Sibi Em.orum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 14 Iunii 1933.

A. SUBRIZI, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

II.

Feria IV, die 12 Iulii 1933.

In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii, Em.mi ac Rev.mi Domini Cardinales, rebus fidei et morum tutandis praepositi, audito RR. DD. Consultorum voto, damnarunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserenda mandarunt *Opera Omnia* Caroli Guignebert.

Et sequenti Feria V, die 13 eiusdem mensis et anni, Ss.mus D. N. D. Pius Pp. XI, in solita audientia R. P. D. Adsessori Sancti Officii impertita, relatam Sibi Em.orum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 14 Iulii 1933.

A. SUBRIZI, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

Il sacerdote Prospero Alfaric dichiarato scomunicato, « vitando », e degradato.

Verbo, opere et scriptis veritatum fidei christianae fundamentalium oppugnator, imo et ipsius historicae Christi exsistentiae inficiator acerrimus, Sac. Prosper Alfaric e loco Livinhac-le-Haut diocesis Ruthenensis in Gallia, olim e Societate Sancti Sulpitii et in Seminariis Bajocensi, Burdigalensi et Albiensi docendi munere successive auctus, deinde apostata ab ordine sacro et a fide, reus attentati matrimonii (quod dicunt) civilis, nunc in Universitate Argentoratensi historiae religionum professor, cum non semel antea a legitimis superioribus ecclesiasticis *paterne*, novissime vero per R. P. D. Ordinarium Argentoratensem, iussu et auctoritate Sancti Officii, *canonice* monitus, in sua sententia pertinaciter perseveraverit et perseveret, E.mi ac Rev.mi Domini Cardinales, fidei morumque integritati curandae praepositi, aegre quidem sed ineluctabili sui muneris necessitate compulsi, in plenario consessu habito feria IV, die 19 Iulii 1933, statuerunt ac decreverunt:

« Sac. Prosper Alfaric, de quo supra, presenti Decreto, in excommunictionem latae sententiae ad praescriptum canonis 2314, § 1, n. 1 et in omnes contra publice excommunicatos latas poenas declaratur incursus; una vero simul excommunicatione nominatim et personaliter percellitur, vitandus edicitur ac degradatione damnatur. A qua quidem excommunicatione haud aliter absolutionem se obtenturum sciat, nisi exhibitis antea certis ac diuturnis sincerae resipiscentiae signis, errores suos omnes formiter retractaverit per declarationem a Sancto Officio probandam ac publici iuris faciendam; quibus omnibus tantum praestitis, et non antea, iterum admitti poterit, ceteris paribus, ad participationem Sacramentorum, more laicorum ».

Et feria V, die 27 eiusdem mensis et anni SS.mus D. N. Pius divina Providentia Papa XI, in solita audientia, R. P. D. Adsessori S. O. impertita, relatam Sibi Em.orum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit ac publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 29 Iulii 1933.

A. SUBRIZI, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

Sacra Congregazione Orientale.

Patriarcato Alessandrino dei Copti:

Formula più breve per l'« Ordo lampadis » o unzione degli infermi.

Collocatur penes aegrotum lampas olei olivarum cum septem ellychniis, aut septem candelae non accensae, et in casu necessitatis una sufficere potest. Oportet ut, priusquam hanc unctionem recipiat, aegrotus confiteatur peccata sua.

Sacerdos exorditur ab oratione gratiarum actionis:

Sacerdos: Gratias agamus bonorum Auctori misericordi, Deo Patri Domini Dei et Salvatori nostri Iesu Christi, quia Ipse protexit nos, adiuvit et servavit nos, suscepitque nos ad se, misertus est nostri, perduxitque nos ad hanc horam. Ipsum nunc precemur, ut custodiat nos hoc sancto die et omnibus diebus vitae nostrae, in omni pace, omnipotens Dominus Deus noster.

Diaconus: Ad orationem state.

Sacerdos: Domine Deus omnipotens, Pater Domine Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi, gratias agimus Tibi de omnibus, et propter omnia, et in omnibus, quia protexisti nos, adiuvisti nos, conservasti nos, suscepisti nos ad Te, et misertus es nostri, auxilium didisti nobis, et ad hanc hoaram nos perduxisti.

Diaconus: Orate ut Deus misereatur nostri.

Sacerdos: Eapropter petimus et obsecramus bonitatem Tuam, o amator hominum, ut concedas nobis hunc diem sanctum, et omnes dies vitae nostrae in pace cum timore Tuo transigere. Omnem invidiam, omnem tentationem, omnem operationem Satanae, et consilium hominum improborum impetumque hostium tam occultorum quam manifestorum, depelle a nobis, ab omni populo Tuo et ab hoc loco sancto: quae autem bona, quae placita sunt, nobis iube. Tu enim Ipse es, qui dedisti nobis potestatem calcandi serpentes et scorpiones, omnemque virtutem inimici. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, per gratiam et misericordiam, amoremque erga homines Filii Tui Unigeniti, Domini, Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi, per quem Tibi debetur honor, gloria et imperium, cum ipso, et Spiritu Sancto vivificante, Tibique consubstantiali, nunc et semper, et in omnia saecula saeculorum. Amen.

Et post orationem actionis gratiarum, submittit Psalmum 50:

Miserere mei Deus... super altare Tuum vitulos.

Notandum, quod si tempus non suppeditaverit praedictae orationes omitti possunt.

Sacerdos dicit orationem infirmorum:

O Salvator hominum, Tu dedisti per oleum sanctum gratiam prophetis, regibus et archisacerdotibus: ita da per hoc oleum divinum gratiam tuam servo Tuo (servae Tuae), qui (quae) ungitur in eo, et protege eum (eam) ab omni impugnatione diabolica et inclina ad eum in facie misericordiae Tuae et respice in oculo benignitatis Tuae et

benedic ei et extende manum potentiae Tuae et da servo Tuo (servae Tuae) salutem animae et corporis, per intercessiones olivae plantatae in Domo Dei, Matris salutis.

Populus: Kyrie, eleison.

Sacerdos: O medice infirmorum, remissor peccatorum, qui liberas ex tribulationibus omnes venientes ad Te, portus salutis ex motibus fluctuum: fac misericordiam afflictis in infirmitatibus et libera eos a morte mala, et perfice orationem sacerdotum Tuorum, servorum Tuorum, et imitte ex alto pluviam misericordiae Tuae, et lava sordes servi Tui (servae Tuae) et effunde oleum et vinum sanationis Tuae super vulnera eius, et laudemus in cantico uno, dicentes: Benedict Domino, omnia opera Domini, per intercessiones eius qui portavit salutem, eius, quam laudamus, cui benedicimus dicentes: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.

Populus: Kyrie, eleison.

Deinde fundit sacerdos paululum olei in lucerna et accendit ellychium: deinde dicit secrete orationem sequentem:

Domine, miserator, sanator vulnerum animarum nostrarum et corporum nostrorum, sanctificata ✠ hoc oleum, ut sit omnibus, qui unguntur ex ipso, salus ex contaminationibus spiritus et doloribus corporis, ut et in hoc glorificetur nomen sanctum Tuum. *Exclamatio* Quia Tua est gloria et salus, et Tibi mittimus sursum gloriam, Pater, et Fili, et Spiritus Sancte, nunc, et esmper, et in saecula saeculorum. Amen.

Catholicum, ex Epistola Iacobi (V, 13-16).

Tristatur aliquis vestrum? Oret. Aequo animo est? Psallat. Infirmatur quis in vobis? Inducat presbyteros Ecclesiae, et orent super eum, ungentes eum oleo, in nomine Domini; et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus, et, si in peccatis sit, remittentur ei. Cnnfitemini ergo alterutrum peccata vestra et orate pro invicem, ut salvemini: multum enim valet deprecatio iusti adsidua.

Capitulum ex Evangelio Matthaei (X, 1, 5-8).

Et, convocatis duodecim discipulis suis, dedit illis potestatem spirituum immundorum, ut eiicerent eos et curarent omnem languorem et omnem infirmitatem. Hos duodecim misit Iesus praecipiens eis, dicens: In viam Gentium ne abieritis et in civitates Samaritanorum ne intraveritis; sed potius ite ad oves quae perierunt domus Israel. Euntes autem praedicate, dicentes quia appropinquavit regnum caelorum. Infirmos curate, mortuos suscitate, leprosos mundate, daemones eiicite: gratis accepistis, gratis date.

Diaconus: Dominum supplicemus.

Sacerdos: Benedictus sis, Domine Deus noster bone, medice animarum nostrarum, et qui in livoribus Tuis sanasti nos. O Pater bone, qui existi paerere ovem errantem, qui deditsi fortitudinem pusilanimi, qui sanasti socrum Simonis in febri sua vehementi, qui exaudisti Exechiam in afflictione animae suae, in hora mortis suae, et non reiecisti deprecationem eius: ita iterum exaudi me utique servum Tuum minimum in hac ora et miserere huius servi Tui N... (huius servae

Tuae N...), etiamsi peccata eius abundent vehementer, quia Tu mandasti remittere peccatibus septuagies septies. *Exclamatio*: Et mittimus gratiarum actionem miserationibus Tuis et magnitudini Tuae, et gloriam Tibi et Patri Tuo bono sine principio, et Spiritu Tuo vivificanti, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Populus: Kyrie, eleison.

Sacerdos imponit manum super caput aegroti, dicens:

Domine miserator, multae misericordiae, qui non vis mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat, qui imposuisti manum meam, qui utique sum peccator, super caput venientis ad Te et supplicantis pro remissione peccatorum suorum per me, qui utique sum sacerdos Tuus, deprecor amorem Tuum erga genus humanum, qui suscepisti poenitentiam David propter prophetam Nathan, qui suscepisti poeni? tentiam Manassis; Salvator noster, suscipe poenitentiam servi Tui N... (servae Tuae N...) secundum mandatum amoris Tui erga genus humanum in mediatione sacerdotis Tui. Tu iussisti remissionem septuagies septies, et mensura misericordiae Tuae secundum mensuram magnitudinis Tuae. *Exclamatio*: Te decet gloria, Pater et Filii, et Spiritus Sancte, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Populus: Kyrie, eleison.

Sacerdos dicit hanc orationem super infirmum, dum eum ungit Oleo sancto saltem super frontem, et, si fieri potest, super oculos, aures, nares, os, compressis labiis, manus (et pedes, si facile fieri potest):

Deus, Pater bone, medice corporum et spirituum, qui misisti Unigenitum Tuum Filium Iesum Christum ad sanandas omnes infirmitates et ad liberandum a morte, sana servum Tuum N... (servam Tuam N...) ab infirmitatibus spiritus et corporis, atque da ei vitam rectam, ut glorificet magnitudinem Tuam et gratias agat gratiae Tuae, ut perficiat volutatem Tuam. Propter gratiam Christi Tui et intercessionem Dei Genitricis sanctissimae et orationes Sanctorum. *Exclamatio*: Quia Tu es fons salutis, et mittimus Tibi sursum gloriam et honorem, cum Unigenito Filio Tuo et Spiritu Sancto, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Populus: Kyrie, eleison.

Deinde populus cantet hymnum, aut dicit eum Sacerdos:

O Sancti, qui habetis fontem salutis sine argento, date salutem omnibus rogantibus, quia ipse Dominus dixit vobiscum Apostolis: Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consumationem saeculi.

Gloria Patri...

Ecce dedi vobis potestatem super spiritus immundos, ut eiiciatis eos, et curetis infirmitates omnes et languores omnes. Gratis accepistis, gratis date.

Et nunc et semper...

O sancta Virgo, Dei Genitrix sine complexu maritali, intercede pro salute animarum nostrarum.

Deinde dicitur a populo Pater noster qui es in caelis...

Sacerdos concludit cum benedictione ordinaria aut sequenti:

Deus misereatur nostri et benedicat nobis, illuminet vultum suum super nos et misereatur nostri. Domine, libera populum Tuum, benedic hereditati Tuae, pasce eos, extolle eos usque in saecula, Exalta cornu christianorum orthodoxorum per virtutem Crucis vivificantis, per orationem et obsecrationes, quas facit semper pro nobis Domina nostra, Dominatrix omnium nostrum, Deipara sancta Maria, et trium magnorum illuminatorum sanctorum Michaelis, Gabrielis et Raphaëlis, et quattuor animalium incorporeorum, et vinginti quattuor Seniorum, et chori totius Angelorum et exercituum caelestium, et preces Patriarcharum et Prophetarum, Apostolorum et Martyrum, Cruciferorum, vererum et iustorum, et prudentium omnium Virginum; et benedictionem Dei Genitricis sanctae, sanctae Mariae, primum et posterum. Sit benedictio eorum sancta, et virtus eorum, et gratia eorum auxilium eorum nobiscum in saecula. Amen. Fiat.

Sacerdos communicat infirmum Mysteriis sanctis, et, si appropinquat momentum exitus anime e corpore, dat ei ultimam absolutionem et Indulgentiam plenariam, si facultatem habet. Deinde accipit aquam benedictam et aspergit locum, et dicit hanc orationem:

Dominator Domine Deus omnipotentes, Pater Domini nostri et Salvatoris nostri Iesu Christi, qui vis omnes homines salvari, et ut veniant ad agnitionem veritatis Tuae, rogamus et obsecramus Te et benignitatem Tuam, o amator hominum, pro anima servi Tui N.; (servae Tuae N...): miserere eius, sana eam ab omnibus plagis et libera eam, quia Tu, Deus, solvis vinctos omnes et elevas eos a casibus eorum, spes eorum, quibus non est spes, qui venit per Te, miserere eius per Te; dimitte animam servi Tui N... (servae Tuae N...) in pace. Et si sit voluntas Tua ut vivat, o Domine noster, dona ei salutem et fortitudinem, et sanitatem et sanationem, et ut perficiat vitam suam in voluntate Tua bona. Et si mandasti accipere spiritum eius, feratur per angelos duces viae ad lucem in habitationes Tuas aeternas, ut cantet cum Sanctis in regno caelorum in Christo Iesu Domino nostro. Te decet gloria et honor et adoratio cum Ipso et Spiritu Sancto, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Formula brevissima pro casu extremae necessitatis.

Si infirmus ita proximus sit ad mortem, quod non adfuerit tempus omnia persolvendi, tunc Sacerdos accipit paululum Olei et illa benedicit, dicens orationem:

Domine, miserator, sanator vulnerum animarum nostrarum et corporum nostrorum, sanctificata hoc oleum, ut sit omnibus, qui unguntur ex ipso, salus ex vontaminationibus, spiritus et doloribus corporis, ut et in hoc glorificetur nomen sanctum Tuum. *Exclamatio*: Quia Tua est gloria et salus, et Tibi mittimus sursum gloriam, Pater, et Filii, et Spiritus Sancte, nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Deinde orationem: Deus, Pater bone, medice corporum et spirituum, qui misisti Unigenitum Tuum Iesum Christum ad sanandas omnes infirmitates et ad liberandum a morte, sana servum Tuum N... (servam Tuam N...) ab infirmitatibus spiritus et corporis, atque da ei

vitam rectam, ut glorificet magnitudinem Tuam et gratias agat gratiae Tuae, ut perficiat voluntatem Tuam. Propter gratiam Christi Tui et intercessionem Dei Genitricis sanctissimae et orationes Sanctorum. *Exclamatio*: Quia Tu es fons salutis, et mittimus Tibi sursum gloriam et honorem, cum Unigenito Filio Tuo et Spiritu Sancto, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. *Et dum eam dicit, ungit infirmum saltem in fronte.*

DECRETUM

De animarum bono sollicitus Exc.mus D.nus Marcus Khouzam, Ep.us Thebanus et Administrator Apostolicus Patriarchatus Alexandrini Coptorum, iteratis precibus enixe petiit, ut praeter prolixum ordinem administrationis Sacramenti Olei Sancti seu extremae Unctionis, qui in Euchologio sive Rituali Coptorum continetur, alter brevior et expeditior adprobaretur ad commoditatem et usum sacerdotum totius Patriarchatus.

Sacra haec Congregatio, peritorum rebus liturgicis rituum orientalium sententia exquisita, votis supradicti Administratoris Apostolici obsecundare volens, in Plenario Conventu die 6 Martii a. 1933 habito, totam rem examinandam praebuit Emis Patribus qui censuerunt:

1. Alia formulam breviorem probandam esse;

2. Facultatem benedicendi Oelum, materiam scilicet Sacramenti, iuxta primum morem Ecclesiae Alexandrinae et petitionem eiusdem Administratoris, sacerdotibus esse restituendam;

3. Pro forma sacramentali aliam esse retinendam, quae hactenus in usu est, quamque Synodus Alexandrina Coptorum, Cairi celebrata anno 1898, adhibendam confirmavit.

Hanc vero Em.orum Patrum sententiam SS.mus D.nus Noster Pius div. Prov. Pp. XI, referente in audientia diei 11 Martii a. 1933 infrascripto huius Sacrae Congregationis Cardinalis Secretario, adprobare, ratamque habere benigne dignatus est.

Praesenti igitur decreto Sacra haec Congregatio, praeter ordinem prolixiorem, qui in Euchologio sive Rituali Coptorum continetur, quique vel in posterum adhiberi poterit, alterum ordinem breviorum ad administrandum Sacramentum Olei Sancti seu Extremae Unctionis adprobat, una cum formula brevissima pro casu extremae necessitatis.

Textum probatum formularum tam brevioris quam brevissimae, latina lingua heic appositum, praelaudatus Administrator Apostolicus coptice et arabice typis mandabit ad usum sacerdotum totius Patriarchatus Alexandrini Coptorum.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis Orientalis, die 26 Iunii anno 1933.

A. Card. SINCERO, *Episcopus Praen. Secretarius.*

I. Cesarini, *Adsessor.*

Sacra Congregazione Cerimoniale.

Decreto. — *Del colore violaceo.* — Sacrae huic Congregationii, cui maxime cordi est, ut quae ab Ecclesiae legibus statuuntur circa vestes et insignia Eminentissimorum Cardinalium, Excellentissimorum Episcoporum nec non Reverendissimorum Praelatorum, Familiarium Summi Pontificis et omnium eorum qui hac in re idem privilegium habent, fideliter custodiatur, non abs re visum est si in id eorum mentis attentio revocetur quod una eademque apud omnes sit ratio atque gradus illius *violacei* coloris quo ex benigna S. Sedis concessione insigniuntur.

Qua in re ut omnes varietates vitentur et ille omnino statuatur color adhibendus qui vere violaceus sit et omnibus communis ad quos pertinet, Sacra Congregatio, Pio XI Summo Pontifice approbante et confirmante, decernit ut in posterum, quando vestes violaceae sive lanae sive sericae praescribuntur, illius coloris violacei rationem conditionemque adhibeant omnes, cuius exemplar ac modulus in adiuncto folio (1) proponitur, aliis quibuscumque coloris rationibus repudiatis atque interdictis.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis Caeremonialis, die 24 Iunii, anno 1933.

I. Card. GRANITO PIGNATELLI DI BELMONTE,
Episc. Ostiensis et Albanensis, Praefectus.

Nardone, *Secretarius.*

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzeria Apostolica

(Ufficio delle Indulgenze)

I.

Decreto. — *Sulle facoltà di annettere indulgenze a pie opere od oggetti di devozione e di alcuni analoghi indulti, che si potranno concedere in avvenire soltanto direttamente dalla S. Penitenzeria.* [« A. A. S. », 1933, p. 170]. — Consilium suum persequens rei sacrarum indulgentiarum reformandae, cohaerenter cum iam latis identidem hunc in finem postremis hisce temporibus similibus dispositionibus, Sacra Poenitentiaria Apostolica, quo melius ordinentur facultates indulgentias adnectendi piis quibusdam operibus aut devotionis obiectis et alia quaedam analoga indulta, quibus privati sacerdotes

(1) Qui folium habere cupiunt, adeant Secretariam S. Congregationis Consistorialis.

saepe saepius donari postulant, de expresso mandato SSmi Dñi Nostri sequentia statuit ac decernit:

Concessiones omnes et singulae, piis fidelium associationibus cuiuscumque nominis vel naturae, etsi forte sacerdotibus tantum constantibus, quovis loco aut tempore seu modo vel titulo hucusque factae, largiendi privatis sacerdotibus facultates et indulta quae sequuntur, nempe benedicendi devotionis obiecta eisque indulgentias apostolicas aut S. Birgittae, ut aiunt, adnectendi — benedicendi coronas easque (quamque pro suo modo) indulgentiis ditandi — benedicendi Crucifixos ad lucrandas indulgentias pio Viae Crucis exercitio pro legitime impeditis adnexas, necnon ad plenariam in mortis articulo indulgentiam adquirendam — impertiendi benedictionem papalem in fine concionum — concedendi indultum, quod dicunt, altaris privilegiati personalis, praesenti Decreto revocantur, abrogantur atque omnino abolentur, ita ut ab huius ipsius Decreti evulgationis die omni prorsus vi careant omnique efficacia destituantur.

Qui, igitur, sacerdotes hac vel illa ex supra recensitis facultatibus aut hoc vel illo ex supra memoratis indultis posthac augeri cupiant, nonnisi directe atque immediate a Sacra Poenitentiaria desideratam gratiam se obtinere posse sciant, oblatis toties quoties peculiaribus proprii Ordinari ad rem litteris commendatis.

Quod vero ad privilegia attinet quibusdam Ordinibus vel Congregationibus religiosis consessa benedicendi coronas easque ditandi indulgentiis — adnectendi Crucifixis indulgentias Viae Crucis, in aliquibus rerum adiunctis etiam absque Stationum percursu lucrifaciendas — stationes Viae Crucis erigendi, haec ipsis manent, ea tamen lege ut in posterum membra eorundem Ordinum vel Congregationum uti eisdem valeant tantum personaliter, non autem ita ut ea concedere quoque possint aliis sacerdotibus ad eosdem Ordines vel Congregationes non pertinentibus: hi enim omnes facultates usui talium privilegiorum necessarias tantummodo a Sacra Poenitentiaria, modo superius indicato, obtinere poterunt.

Contrariis quibuscumque, etiam peculiari atque individua mentione dignis, non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Poenitentiariae, die 20 martii 1933.

L. Card. Lauri, *Poenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

Annotazione. — 1. Alcune pie opere e sodalizi (come la Propagazione della Fede, l'Unione Missionaria del Clero, l'Associazione dei Sacerdoti Adoratori ecc...) potevan dare ai sacerdoti associati, tra altri favori, anche quello di annettere ad oggetti religiosi le indulgenze di cui si parla nel decreto. A partir dal 1° aprile corr. anno, data di pubblicazione del Decreto, le dette associazioni non posson più concedere tali facoltà. Beninteso che i sacerdoti che già fruiscono per concessione anteriore di tali facoltà, le conservano, ché il Decreto interdice la *nuova concessione* della facoltà, non l'*uso*.

2. Chi in seguito vorrà procurarsi dette facoltà le dovrà domandare direttamente alla S. Penitenzeria, con la consueta commendatizia dell'Ordinario.

3. Gli Ordini o le Congregazioni religiose, i cui sacerdoti hanno qualcuno dei privilegi di cui sopra, naturalmente lo conservano, ma non possono comunicarlo a sacerdoti estranei.

II.

Decreto. — *Il pio esercizio dell'Ora santa viene arricchito di indulgenze.* [« A. A. S. », 1933, p. 171]. — Iam diu invectum est largiusque in christianum populum inductum pium illud precandi genus, quod vulgo « Horam Sanctam » vocant, quodque eo potissimum spectat, ut Iesu Christi Passionem et Mortem in fidelium animos revocet et ad flagrantissimum eius amorem, quo ductus divinam Eucharistiam suae Passionis memoriam instituit, meditandum colendumque ita eos excitet, ut sua ceterorumque hominum admissa eluant atque expient.

Quapropter SS.mus D. N. Pius divina Providentia Pp. XI, cum indictum haud ita pridem Annum Sanctum, undevigesimo exeunte saeculo a peracta humani generis Redemptione, non alio modo auspicari exoptat, quam solennem eiusmodi celebrationem supplicationemque in Vaticana Basilica participando, tum hanc opportunitatem nactus, in audientia infra scripto Cardinali Poenitentiario Maiori die XVIII martii anno MDCCCCXXXIII concessa, id ipsum piaculare exercitium indulgentiis, quae sequuntur, ditare dignatus est:

1. *plenaria* christifidelibus omnibus, qui, rite confessi ac sacra Synaxi refecti, in quovis templo aut publico vel, pro legitime utentibus, semipublico oratorio, pium hoc exercitium per integram Horam participaverint itemque ad intentionem Suam oraverint;

2. *partiali* vero *decem annorum* iis qui, saltem corde contrito, publice vel privatim hoc peregerint.

Praesentibus, absque Apostolicarum Litterarum expeditione, in perpetuum valituris, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Poenitentiariae, die 21 martii 1933 (1).

L. Card. Lauri, *Poenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

Annotazione. — 1. Non si confonda l'*Ora di adorazione* con l'*Ora Santa*; questa ha il carattere particolare di meditar la Passione e Morte di N. S. Gesù Cristo, mentre quella può proporsi qualsiasi tema convergente all'adorazione del SS.mo Sacramento. L'una e l'altra quanto mai raccomandabili; l'Ora Santa si suol praticare specialmente la sera del primo giovedì del mese, ed è quasi preparazione al primo venerdì; ma tale circostanza non è richiesta nel decreto, per l'acquisto delle indulgenze.

2. Per l'*indulgenza plenaria* basta la consueta confessione e santa comunione, e pregare per l'intenzione del Sommo Pontefice. Pare sia necessaria la pubblica funzione, poiché il decreto dice « participaverint ». Per l'indulgenza parziale di dieci anni basta lo stato di grazia e l'*Ora Santa* può esser fatta anche privatamente.

(1) Inoltre con decreto 23 marzo 1933 si concedono 300 giorni di indulgenza ogni volta, almeno col cuore contrito, si recita l'invocazione: *Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso Sanguine redemisti.* [« A. A. S. », 1933, p. 172].

III.

Decreto. — *Indulgenze per la recita del divino ufficio dinanzi al SS.mo Sacramento.* [« A. A. S. », 1933, p. 322]. — Cum non omnibus qui tenentur, semper et ubique liceat *integrum* divinum officium, etsi in partes distributum, coram SS.mo Sacramento, sive publicae adorationi exposito sive in tabernaculo adservato, ad mentem atque effectum praecedentium ad rem decretorum (« A. A. S. », vol. XXII, p. 493, vol. XXIII, p. 23, vol. XXIV, p. 411), recitare; ne tot e clero peculiari hoc ad cultum SS.mae Eucharistiae incitamento absque earum culpa priventur, SS.mus D. N. Pius divina Providentia Pp. XI, ad preces infra scripti Cardinalis Marioris Poenitentiarii, in audientia die 6 aprilis currentis anni eidem impertita, benigne concedere dignatus est ut, firmis omnino manentibus praecedentibus concessionibus, omnes et singuli, pro eorum statu, ad divini Officii recitationem adstricti, si hanc peragant, etiam in parte tantum, coram SS.mo Sacramento, ut supra *indulgentiam quingentorum dierum* pro anaquaque, ut dicunt, hora canonica, ceteris paribus, adipiscantur. Praesentibus in perpetuum valituris absque ulla Brevis expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Poenitentiariae, die 18 maii 1933.

L. Card. Lauri, *Poenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

Annotazione. — Per la terza volta, a breve distanza di tempo (cfr. « M. E. » 1933, pag. 9), la S. Chiesa viene ad arricchir di favori la recita del Divino Ufficio dinanzi al SS.mo Sacramento come « peculiare ad cultum SS.mae Eucharistiae incitamentum »; chi sarà restio? Tenendo ferma l'indulgenza plenaria per la recita dell'intero ufficio o di preghiere equivalenti, ora se ne aggiunge una parziale di 500 giorni per *ogni ora.* Ognun sa che le ore sono otto, poiché il Matutino è un'ora e non tre; e non è detto che ogni ora non possa separarsi dall'altra; anzi è bello che più volte al giorno il sacerdote cerchi di recarsi a salmodiare dinanzi a Colui che, secondo la felice espressione di S. Alfonso, se ne sta « notte e giorno nel SS.mo Sacramento aspettando, chiamando ed accogliendo tutti coloro che vadano a visitarlo » particolarmente i sacerdoti « quos non dixit servos sed amicos ».

IV.

Decreto. — *Indulgenze per una giaculatoria nel fare o nel riparare sacre suppellettili e vesti liturgiche.* [« A. A. S. », 1933, p. 323]. — SS.mus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. XI, in audientia infra scripto Cardinali Poenitentiario Maiori die XIX mensis maii, c. a. concessa, benigne indulsit ut ii omnes, qui in conficiendis vel reficiendis sacrarum aedium suppellectilibus ac liturgis vestibus, cum privatim tum in institutis hoc consilio conditis, operam suam gratuito praestent; itemque qui, ut Missionalium incepta provehant, iisdem vel manuum suarum opera opitulentur, *partialem CCC dierum indulgentiam* toties lucrari queant, quoties, dum in huiusmodi opus incubunt utque

illud sanctius efficiant, precatiunculam *Iesu, via et vita nostra, miserere nobis,* saltem corde contrito recitaverint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Poenitentiariae, die 2 junii 1933.

L. Card. Lauri, *Poenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

Annotazione. — Bella e squisitamente delicata la pietà di anime veramente devote che sanno trovare il tempo da dedicare o isolatamente o più sovente in comune a preparare o rassettar la sacra suppellettile, per la propria chiesa parrocchiale, per le chiese povere, per le missioni; né solo tra le signorine, ma anche tra i giovani, anzi anche tra gli adulti; e quanto bene spirituale! ed alle volte quali trasformazioni di anime! Or ecco che il S. Padre con delicatissima carità dona a così felice iniziativa il suo suggello e dà come l'anima, l'anima della Chiesa per cui nulla è piccolo, nulla è trascurabile, ma tutto può diventare infinitamente grande nell'economia mirabile della Redenzione. Quanti cuori, quante volte al giorno, da quanti angoli della terra sospireranno *Gesù, via e vita nostra, abbi di noi pietà*? Chi può misurare il valore pedagogico ed ascetico, latreutico ed espiatorio, profondamente umano e sublimemente divino, di questo incessante sospiro? Ai parroci specialmente saper trarre da questa nuova occasione tutto il vantaggio per il loro apostolato, con prudenza, costanza, fiducia.

V.

Decreto. — *Sulle facoltà concesse ai confessori pellegrini durante il generale massimo Giubileo.* [« A. A. S. », 1933, p. 173]. — Sacra Poenitentiaria, ad proposita dubia, quae sequuntur:

1. « Utrum in facultatibus specialibus quas S. Poenitentiaria tribuit confessariis peregrinis anno vertente Generalis Maximique Jubilaei a die II mensis Aprilis anno MDCCCCXXXIII ad diem II usque mensis Aprilis anno MDCCCCXXXIV (1) intelligatur inclusa etiam facultas iurisdictionis delegatae ad excipiendas in Urbe et suburbio peregrinorum sociorum confessiones ».

2. « Utrum confessarii peregrini durante itinere possint confessiones sociorum peregrinorum excipere, nec non uti praedictis facultatibus specialibus ».

Respondit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Affirmative* ad primam partem; *Negative* ad secundam.

Datum Romae, ex S. Poenitentiaria Apostolica, die 30 martiis 1933.

L. Card. Lauri, *Poenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

(1) Cfr. « M. E. », 1933, p. 138.

VI.

Decreto. — *Di non mischiar le opere per l'acquisto di più giubilei.* [« A. A. S. », 1933, p. 343].

Infra scriptus Cardinalis Poenitentiarius Maior, in audientia diei 21 mensis iulii 1933, Ss.mo D. N. Pio Pp. XI sequens dubium exposuit, saepenumero Sacrae Poenitentiariae pro opportuna solutione exhibitum, ut mentem Suam hac de re aperire dignaretur:

« Utrum nonnulla vel etiam omnia opera pro altero iubilaeo acquirendo fieri possint antequam inchoata opera pro primo absolvantur ».

Cui dubio Sanctitas Sua respondere dignata est:

Negative.

Datum Romae, ex aedibus S. Poenitentiariae, die 1 augusti 1933.

L. Card. Lauri, *Poenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

ATTI DEGLI OFFICI

Pont. Commissione Biblica.

Della falsa interpretazione di due testi. — Propositis sequentibus dubiis Pontificia Commissio de Re Biblica ita respondendum decrevit:

I. Utrum viro catholico fas sit, maxime data interpretatione authentica Principum Apostolorum (Act. II, 24-33; XIII, 35-37), verba Psalmi XV, 10-11: « Non dereliques animam meam in inferno, nec dabis sanctum tuum videre corruptionem. Notas mihi fecisti vias vitae », sic interpretari quasi auctor sacer non sit locutus de resurrectione Domini Nostri Iesu Christi?

Resp. Negative.

II. Utrum, asserere liceat verba Iesu Christi quae leguntur apud S. Matthaeum, XVI, 26: « Quid prodest homini, si mundum universum lucretur, animae, vero suae detrimentum patiatur? Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua? », et pariter ea quae habentur apud S. Lucam, IX, 25: « Quid enim proficit homo si lucretur universum mundum, se autem ipsum perdat et detrimentum sui faciat? », sensu litterali non respicere aeternam salutem animae, sed solum vitam temporalem hominis, non obstantibus ipsorum verborum tenore eorumque contextu, necnon unanimi interpretatione catholica?

Resp. Negative.

Die autem 1 Iulii 1933, in audientia infrascripto R.mo Consultori ab Actis benigne concessa, Ss.mus Dominus Noster Pius Pp. XI praedicta responsa rata habuit et publici iuris fieri mandavit.

I. B. Frey, C. S. Sp. *Consultor ab Actis.*

Pontificia Commissione per l'autentica interpretazione dei canoni del C. J. C.

Responsa ad proposita dubia. — E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. – De Sacrum Reliquiarum authenticitate.

I. An Vicarius generalis, ad normam canonis 1238 § 2, speciali mandato Episcopi indigeat ad authenticandam partem sacrae reliquiae ax authentica extractam.

II. An Vicarius generalis, vi canonis 1285 § 1, sine speciali mandato Episcopi novum authenticitatis documentum tradere vel sacrae reliquiae novum sigillum apponere possit.

R. Ad I. *Affirmative.*

Ad. II. *Negative.*

II. – De matrimonii accusatione.

I. An, ad normam canonis 1971 § 1, n. 1, habilis sit ad accusandum matrimonium coniux, qui metum aut coactionem passus sit.

II. An, ad normam eiusdem canonis 1971 § 1, n. 1, habilis sit ad accusandum matrimonium etiam coniux, qui fuerit causa culpabilis sive impedimenti sive nullitatis matrimonii.

III. An causa impedimenti honesta et licita a coniuge apposita obstet quominus coniux ipse habilis sit ad accusandum matrimonium, ad normam canonis 1971 § 1, n. 1.

IV. An, vi canonis 1971 § 2, promotor iustitiae vi numeris sui agat in iudicio.

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Negative.*

Ad IV. *Affirmative* (1).

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 17 mensis Iulii anno 1933.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

I. Bruno, *Secretarius.*

(1) Se non andiamo errati, ci pare si accentui sempre più marcatamente il contenuto morale del canone 1971, orientandolo verso il concetto di privazione, *in poenam*, di azione, per la nullità di un matrimonio in chi *colpevolmente* fu causa della nullità; di qui la profonda equità della risposta al primo, la restrizione a « causa *culpabilis* » nel secondo; da cui il terzo scende quasi come naturale conseguenza, mentre il quarto opportunamente riafferma, a tutela del bene pubblico e della santità del Sacramento, e per troncare ogni dubbio, che il Promotore di Giustizia ha per ufficio il diritto, e quindi anche il dovere, di agire, di prender cioè l'iniziativa, anche senza denuncia da parte di interessati, quando riconosce l'azione veramente fondata; come pure, secondo noi, nessuno lo può costringere ad agire quando la riconosce indubbiamente priva di ogni fondamento.

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Natura e divisione del delitto.

(*Continuazione*).

L'imputabilità morale in atto è il *dolo,* elemento subbiettivo necessario al delitto. Ne tratta il legislatore al succedaneo Tit. II dandone il preciso concetto con le cause aggravanti o diminuenti e gli effetti giuridici del delitto commesso. Un delitto è moralmente imputabile in quanto è in uso un'effetto de l'uomo operante col concorso causale delle facoltà che lo specificano, cioè l'intelletto e la libera volontà. Materia del delitto è necessariamente l'*azione umana* sia che si consideri nel suo effetto diretto — *delitto* — sia che in un effetto indiretto — *quasi delitto* — ciò che vedremo a suo luogo (2203). Le bestie (16), o l'uomo che non è nel normale esercizio delle dette sue facoltà specifiche, non sono soggetto attivo né del delitto né del quasi delitto: non cade su di essi imputabilità morale.

È fuori quindi, per sé, dal concetto di delitto (dolo, colpa, 2199) l'*infortunio* (2203, § 2) « casus a nullo praestatus » (fr. 23-185), non così la *contravvenzione,* come fu già notato su la base del sopra citato canne 2220-2222. È detto *delitto di mera creazione politica,* perché le manca una diretta opposizione al diritto naturale o divino; ed ha la sua morale malizia e imputabilità penale ne l'opposizione a la sola legge o precetto legittimo pel magistero di buon governo. « Transgressiones — insegna il chiar. Carmignani — tanquam politiae creationes ac juri naturali prorsus ignotae quaeque *tam dolo quam culpae* tribui possunt, mitissimis coëcendae sunt poenis etc. » (*Iuris Crim. Elem.,* II, pag. 209) (17).

L'imputabilità giuridico-penale ha la sua causa nella comminazione della pena per parte dell'autorità; è perciò detto il delitto: violazione di legge, *cui addita sit sanctio canonica saltem indeterminata.*

È l'elemento *legale* del delitto che viene espresso in queste parole e che col *danno* e il *dolo* lo costituisce. Dal fin qui detto già risulta essere tale elemento il principale; diremmo il *formale,* costituendo il danno la *materialità* insieme con il dolo condizione richiesta, perché il danno possa essere colpito di sanzione nel fatto (*Cod. Pen. It.,* art. 1), « Monitore », 1929, pag. 335.

Sanzione è l'atto della legge dato allo scopo « quod inducat ad hoc quod tibi oboediatur » (18) e perciò « legislatores per *praemia et poenas* observan-

(16) Can. 4 (Decr.), *Causa,* X, 91.

(17) Fu primo il Beccaria a darne il concetto *Dei delitti* etc., p. 29. Cfr. anche « Monitore Eccl. », 1922, p. 20.

(18) 1ª 2ªe q. XCII, a. 2. c.

tiam legis inducunt » insegna S. Tomaso (19): qui sanzione è presa nel solo senso di pena, come esplicitamente ha il paragrafo 2 del presente canone.

La legge penale risulta quindi di due elementi: *normativo* l'uno, *coattivo* il secondo. È norma in quanto atto di magistero politico, in quanto cioè fissa quel che è nocevole a l'ordine giuridico di cui vive la Società, è *coazione* in quanto con la pena costringe ad evitarlo. L'efficacia della legge è il risultato di entrambi i detti elementi. « *Disciplina cogens* metu poenae, est disciplina legum », S. Tom. (20).

Ma parlando qui di *sanzioni canoniche* è a tener presente la differenza fra il foro civile e il foro ecclesiastico, quanto alle pene; fra la legge penale civile e la canonica; e non solo quanto alla forma, di cui dicemmo: legge, decreto, precetto, esecuzione dei medesimi ecc. a tenore del 2220 e segg., ma quanto al loro materiale contenuto o sostanza. La Società civile difende, nell'ordine giuridico che lo regge, le condizioni esterne richieste alla felicità temporale dei cittadini direttamente, quindi prima il proprio bene, poi quello dei cittadini (*a*). La Società religiosa, la Chiesa, ha per fine ultimo la felicità eterna dei suoi membri, per fine prossimo la santificazione dei medesimi. Con la sua legge positivo-penale intende quindi prima il bene dei singoli, poi quello della comunità. Dal che conseguita una più ampia sfera di competenza alla legge penale canonica. Sono indifferenti al bene esteriore temporale molte azioni che per il bene spirituale debbono essere prese in considerazione dal legislatore ecclesiastico o nel comando o nel divieto. La legge civile non vede negli ostacoli alla perfezione individuale un danno per sé, cioè per la comunità, la Chiesa deve farli evitare. La legge civile ha un'intento solo da perseguire: la preservazione temporale della comunità, la Chiesa un duplice intento: l'individuo (il fedele) da dirigere al beneficio della grazia e al possesso della gloria e da rendere con ciò anche elemento più degno del consorzio civile, la comunità religiosa da conservare e prosperare nell'ordine spirituale e giuridico che discende da la stessa sua costituzione divina (Lombardi, loc. cit., IV; Lega, loc. cit., 17 segg.).

Questo spiega la grande varietà delle pene ecclesiastiche che furono e sono in uso: *pene medicinali* e *pene vindicative, rimedi penali* e *penitenze*. Rispecchiano complessivamente tutte le esigenze in materia di una società religiosa quale è la Chiesa, per il conseguimento tranquillo, sicuro e pieno del proprio fine, avuto riguardo alle persone, ai tempi, ai luoghi. La razionalità delle singole può vedersi ampiamente esposta presso il Card. Cavagnis, op. cit., 1. 304 segg.

(19) *Contr. Gent.* III, c. 140, n. 1.

(20) 1ª 2æ q. XCV, a. 10. Signoriello, *Phil.*, tit. I, 309. Treupen Venn., *Delictum, a quavis alia legis violatione, poena discernitur*, summa 649, 1.

(*a*) Qui il prima e il poi va inteso non tanto come subordinazione, quanto come coordinamento; non nell'antitesi, ma nell'armonia che sapientemente compone il bene dei singoli nel bene comune, il bene comune nel bene dei singoli, egualmente lontana dall'individualismo anarchico e dallo statismo e bolcevismo (gli estremi si toccano) tirannico e brutale. In tal senso va inteso anche quello che segue. [*N. d. D.*].

Il delitto è violazione di legge a cui ha aggiunto una sanzione canonica, sia o no, questa, *determinata*: dice il canone infatti sia *saltem indeterminata.*

Di entrambe dà il concetto esatto il canone 2217, § 1: «*Poena dicitur*: 1° Determinata, *si in ipsa lege vel praecepto taxative statuta sit;* indeterminata, *si prudenti arbitrio judicis vel Superioris relicta sit, sive praeceptivis sive facultativis verbis*». Al qual proposito già insegnava il Card. Lega, opera citata, 78: «poena sive *a jure* sive *ab homine* est arbitraria, si feratur *indeterminata* seu *determinanda*, post admissam legis aut praecepti transgressionem» (21). S'intende bene, che quando è determinata la pena è compresa nel testo stesso della legge e indicata o descritta nell'esatta dizione della medesima; quando è indeterminata è lasciata a l'arbitrio del superiore, che volendola applicare, sceglie fra quelle in uso, salva la proporzione col delitto (2218) e le altre norme che dà il legislatore (2219, 2223, § 2, § 3) per l'applicazione della medesima (cfr. *Decret.*, 33-46; *De Simonia*, V, 3).

§ 2: *Nisi ex adjunctis aliud appareat, quae dicuntur de delictis, applicantur etiam violationibus praecepti cui poenalis sanctio adjecta sit.*

Dipende dalla potestà di giurisdizione in foro esterno *ordinaria* o anche *delegata* (200, § 1) come il far leggi così emanare precetti, cioè ordinamenti normativi o penali ai singoli, o per limitati casi e tempo, alla comunità, o a persone morali (22) (24, 335, 336, 2220; 21-22, 2306, n. 3, 2310). In qualunque modo la pena s'aggiunga al precetto, del che vedremo in particolare i canoni 2220, 2221, 2222, il precetto ha forza di legge penale agli effetti giuridici del delitto quando venga violato (23). Questo come regola, perché altrimenti può e deve giudicarsi dalle circostanze. *Nisi*, cioè, *aliud ex adjunctis appareat.* Il che avrebbe luogo, qualora, ad es., il Superiore facesse intendere di volersi servire della facoltà a lui fatta di astenersi da l'infliggere una pena, verificandosi certe condizioni, a tenore del canone 2223, § 3, n. 2.

Quando adunque consti del precetto penale, tutto quello che del delitto si dice anche nei seguenti canoni ed altrove, si applica alla di lui infrazione (cfr. *Trid.*, Sess. XIII, de ref. c. 1).

È vario il motivo legittimo di usar pene a mezzo di precetto, come è a vedere ai citati canoni 2220, 21, 22 2306, 10, sempre però dev'essere intimato nei modi legali. Il canone 2310 decreta, riportandosi a la citata *Istruz.* della *S. C. EE. RR.* in data 11 giugno 1880, che al numero 7 prescrive: «*Praeceptum* intimatur praevento a Cancellario coram Vicario Generali; sive coram duobus testibus etc.», il che riguarda un individuo, come la seconda parte del ca-

(21) Il Wernz, invece con la comune *ratione determinationis*, chiamavale *ordinarie* o *straordinarie, arbitrarie* (op. cit. 1, 74).

(22) Vedi il § 2 del 2220. Non è da prendere qui in considerazione la pura *potestas dominativa* se non in quanto compresa nella *potestas jurisdictionis.* Cfr. Suarez, dc, rel. III, 18, 5; Fanfani, *Dir. delle religiose*, Marietti, 29, 39, 43.

(23) Chelodi, *Ius poenale*, p. 4. Instr., S. C. EE. RR. 11 In. 1860, *Rota* Enchir. P. II, Sec. IV a. 8; Wernz, 1, 135; D'Annibale, 1, 128; Cicognani, *Comm. ad lib. 1 cod.*, ad can. 24, Romae 1925; Lega op. cit. 80-81: «Ordo ad... bonum commune qui pertinet ad legem est applicabilis ad singulares fines, et secundum hoc de particularibus quibusdam praecepta dantur». *S. Tom.*, 1, 2, q. 100, a. 2.

none 2222, § 1: « *secus reus* etc. ». Quando si trattasse di precetto di ordine generale, cioè dato a collettività — persone morali giuridiche — o alla comunità esso deve ancora e a maggior ragione rivestire la forma degli atti ufficiali a tenore dei canoni 374, § 1, 3; 1813, § 1, n. 1; se di applicazione giudiziale di pena stabilita già (can. 2220, § 1), si debbono seguire le norme analoghe dei canoni 1642, 43 (cfr. Bouix, *De Iud.*, p. II, 19). La ragione è lucidamente esposta dal chiar. Rota, loc. cit.: « Ut *constet* de transgressione praecepti exhiberi debent decretum et actus indictionis perfecta modis enuntiatis » etc., e il Card. Lega, op. cit., 81: « distingui debent praecepta quae fiunt ag Episcopo singulis, quasi praecepta *moralia* et pro *foro interno* a praeceptis pro foro externo denunciata actu solemni aut formali curiae, adeo ut apud hujus cancellariam *praesto sint probationes* de facto praecepto et de ejus *odjunctis* » (24).

(*Continua*). M. Pistocchi.

DIRITTO CONCORDATARIO ITALIANO

L'amministratore interino del beneficio parrocchiale, durante la vacanza e le pratiche per l'accettazione delle liberalità.

L'articolo 11 della Legge 27 maggio 1929, n. 848, dice:

La domanda del rappresentante dell'Ente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare una liberalità, rende irrevocabile la dichiarazione del donante.

Pendente il procedimento per ottenere l'autorizzazione, i rappresentanti dell'Ente debbono compiere gli atti che tendono a conservarne i diritti.

Noi ci limitiamo al caso di un beneficio parrocchiale vacante. Possono prospettarsi due ipotesi:

1° Che il Vicario economo non sia l'amministratore interino;

2° Che il Vicario economo sia anche l'amministratore interino.

Nella prima ipotesi al Vicario economo spettano tutti i diritti e tutti i doveri del parroco, ad eccezione di quei diritti e doveri derivanti dall'amministrazione del beneficio parrocchiale. Sappiamo, infatti, che l'Ente parrocchia sussiste, nella sua entità giuridica, *anche senza il relativo beneficio*. Ed anche quando il beneficio esiste, può l'Ordinario, *ex iustis causis*, affidarne l'amministrazione a persona diversa dal parroco. Ciò significa che l'ufficio di Parroco, non richiede, come parte integrante, l'amministrazione (1) del relativo beneficio.

(24) Suarez, *De Legibus* I, c. 10, n. 10.

(1) Crediamo si debba intendere dell'amministrazione *in atto*, e solo di essa. [*N. d. D.*].

Quanto abbiamo detto del Parroco, deve dirsi anche del Vicario economo. Aggiungiamo: Pel Vicario economo vi è disposizione legale per la quale egli, *nisi aliter provisum fuerit,* subentra in tutti i diritti e doveri del parroco che si riferiscono alla sola cura delle anime:

Vicarius oeconomus iisdem iuribus gaudet iisdemque officiis adstringitur, ac parochus, in iis quae animarum curam spectant; can. 473, § 1.

È chiaro, dunque, che il Vicario economo, *per se et ex iure,* non ha diritto all'amministrazione del beneficio vacante. Sebbene egli sia il rappresentante della parrocchia, tale rappresentanza non si estende al beneficio che può avere altro amministratore e, quindi, altro legale rappresentante.

Il Vicario economo, anche senza essere l'amministratore del beneficio parrocchiale, rappresenta e, quindi, sostituisce il Parroco in tutte le opere pie, alle quali appartiene per legge il Parroco. La rappresentanza in queste opere è dovuta *ratione officii,* che passa al Vicario economo, e non *ratione beneficii.*

Ed eccoci alla seconda ipotesi.

Qualora l'Ordinario diocesano abbia commesso l'amministrazione del beneficio allo stesso Vicario economo, sarà egli il rappresentante del beneficio vacante, ma non in qualità di Economo, bensì in qualità di Amministratore interino.

Ciò premesso, ci domandiamo: l'amministratore interino, sia il Vicario economo, sia altro ecclesiastico nominato dall'Ordinario diocesano, può considerarsi come il vero rappresentante del beneficio parrocchiale, ed in tale qualità può e deve avanzare domanda per ottenere l'autorizzazione ad accettare una liberalità in favore dell'Ente che rappresenta ed amministra?

Nel diritto comune, non vi è proibizione. Anzi, aggiungiamo, è questo un dovere. Il canone 473, § 1, vieta soltanto l'esercizio di quei diritti che potranno arrecare pregiudizio ai diritti del beneficio parrocchiale; ed è chiaro che l'accettazione di una liberalità non è un danno, ma un utile del beneficio parrocchiale: «... nihil tamen ipsi (Vicario oeconomo) agere in paroecia licet, quod praeiudicium afferre possit iuribus parochi aut beneficii paroecialis».

Nei casi specifici, poi, è necessario attenersi ai limiti del mandato ricevuto. Trattandosi di amministratore interino, *ogni delega può avere delle limitazioni.*

Niente vieta che l'Ordinario possa dare al Vicario economo, amministratore interino, facoltà limitate nell'amministrazione, *ex rationabili causa.*

Nel nostro Concordato si è provveduto a tali limitazioni di facoltà, per gli amministratori interini.

L'articolo 29 della citata Circolare della Sacra Congregazione del Concilio determina tale limitazione di potere: «Per l'amministrazione interina dei beni appartenenti al beneficio vacante si osserveranno analogamente le disposizioni circa l'amministrazione dei beni spettanti ai benefici provvisti di cui negli articoli 39-45, rimanendo di regola vietato durante la cavanza, a tenore dei canoni 436 e 473, § 1, ogni atto e contratto eccedente l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 41», che dice: «Per gli atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione (acquisti, alienazioni, permute, enfi-

teusi, affrancazioni di canoni e censi, mutui, atterramenti di piante di alto fusto, liti attive e passive ecc.) i beneficiati, i rettori e gli amministratori di cui all'articolo 14 dovranno fornirsi dell'autorizzazione ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico (canoni 1526-1543)».

L'articolo 29 della Circolare vieta all'amministratore interino ogni atto:

a) «quod praeiudicium afferre possit iuribus beneficii paroecialis», canone 473, § 1;

b) che ecceda l'ordinaria amministrazione, p. e. acquisti;

c) che porti innovazione al beneficio: «Sede vacante nihil innovetur», canone 436.

Ma l'accettazione di una liberalità, in favore del beneficio parrocchiale

a) arreca danno al beneficio parrocchiale?

b) eccede, secondo le parole della circolare, la ordinaria amministrazione?

c) porta innovazione, *in sensu iuris,* al beneficio parrocchiale?

Siamo tentati a rispondere *Negative* alle tre interrogazioni, e siamo propensi ad ammettere, nell'amministratore interino del beneficio parrocchiale, la piena facoltà di rappresentare *il beneficio parrocchiale* nell'esperire le pratiche per la necessaria autorizzazione ad accettare la liberalità in vantaggio del beneficio parrocchiale:

a) che l'accettazione della liberalità non arrechi danno o pregiudizio al beneficio parrocchiale, non ha bisogno di dimostrazione. Il solo nome «*liberalità*» suona «*vantaggio*», «*beneficenza*», ed in questo senso non cade sotto la prescrizione del canone 473, § 1 (1);

b) né crediamo, tali liberalità vadano sotto la parola «*acquisti*» di cui l'articolo 41 della Circolare. Sebbene la parola «*acquisti*» possa prestarsi ad equivoci, perché chi *riceve* una liberalità, realmente l'*acquista,* pure crediamo che il legislatore abbia voluto, con essa, intendere la vera e legale «*compra-vendita*», di cui gli articoli 1447 e seguenti del Codice Civile, e non abbia voluto intendere la «*donazione*» di cui parla il Cod. Civ. art. 1050 e seg. Giuridicamente chi ha, per donazione, una liberalità, *non la* «*acquista*», ma la «*riceve*»; acquista invece una cosa, chi la compra.

Del resto quanto diciamo risulta chiaro dall'articolo 9. Gli Istituti ecclesiastici e gli Enti di Culto non possono *acquistare* beni immobili, né *accettare* donazioni, eredità. Anche nell'articolo 10 leggesi: «Mancando l'autorizzazione, gli *acquisti* e le *accettazioni*» ecc. Si vede, dunque, che altro è l'*acquisto,* altra è la *donazione.* Né manca la ragione giuridica di quanto diciamo. L'amministratore interino che procede ad atti di compra, in favore dell'Ente, ordinariamente *contrae una obbligazione che passa al futuro beneficiato,* quoad solutionem pecuniae, *ed è giusto che oneri ne contragga chi debba sopportarli. Mentre, per l'accettazione di liberalità, nessun onere si trasmette al futuro beneficiato, che ne riceverà, invece, solo l'utile.*

(1) L'A. naturalmente intende vera, pura e semplice liberalità, che non porti assolutamente *onere alcuno* al beneficio; va notato poiché spesso si dà il nome di liberalità a negozii giuridici più o meno gravosi. [*N. d. D.*].

Per tale ragione crediamo, che la Legge del 27 maggio 1929, nell'articolo 12, dica: « I rappresentanti legali dei benefici ecclesiastici... non possono compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione governativa ecc. ».

Non solo, dunque, i beneficiati, *ma anche i legali rappresentanti del beneficio*, quali sono gli amministratori interini, possono, con le dovute autorizzazioni, accettare donazioni e liberalità.

L'art. 9 della citata Legge è chiaro:

« Gli Enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, né accettare donazioni, eredità o legati, senza essere autorizzati ».

E l'articolo 11 determina chi debba chiedere tale autorizzazione: « La domanda del rappresentante dell'Ente ecc. ».

Ma l'amministratore interino *è il vero rappresentante dell'Ente.*

Si aggiunga la disposizione dell'articolo 14:

« Quando l'investito di un beneficio... rifiuti o trascuri di compiere qualche atto che si ritenga vantaggioso per l'Ente, e pel quale occorre l'autorizzazione governativa, il Ministro della Giustizia degli Affari di Culto, presi accordi con l'autorità ecclesiastica, può disporre che altra persona assuma la rappresentanza dell'Ente ».

Dunque il vero e legale rappresentante di un beneficio, anche quando non sia l'investito del beneficio può esperire le pratiche per l'accettazione di liberalità.

c) *Sede vacante nihil innovetur.* Questo principio si riferisce a tutti quegli atti che *compromettono la consistenza patrimoniale*, e non a quegli atti che *arrecano vantaggio al beneficio parrocchiale.* Certamente non è una legge irritante, ed a nessuno viene in mente di credere che l'accettazione di una liberalità sia nulla, *ipso iure*, solo in forza di quel principio generale ed indeterminato. Spetta al legislatore determinare quali siano gli atti proibiti, *sede vacante*, e che possano considerarsi come « *innovazione* ». Nel caso specifico, il legislatore ha determinato quali siano gli atti che importino alla « *innovazione* » sede vacante, e sono quelli determinati nell'articolo 41: *acquisti, alienazioni* ecc. È chiara la conclusione che l'accettazione di liberalità non è vera « *innovazione* » dell'Ente beneficiario, non è stato come tale ritenuto dal legislatore. È vero che la enumerazione dell'articolo 41 è *esemplificativo* e non *assoluto.* Però, osserviamo, che dagli esempi addotti dal legislatore nella enumerazione, possiamo facilmente arguire *a quali altri casi debba estendersi la prescrizione.* Se il legislatore enumera solo quegli atti che possono *compromettere la consistenza del beneficio,* non è giusto né razionale supporre che il legislatore abbia inteso comprendervi quegli *atti che ne accrescono la consistenza e lo migliorano, entitativamente: Non dubium est in legem committere cum qui, verba legis amplexus, contra legis nititur voluntatem L. 5. C. de legis.*

Da quanto abbiamo esposto, possiamo concludere:

a) L'autorizzazione a ricevere liberalità deve chiederla *il rappresentante* dell'Ente di Culto;

b) Posto che l'amministrazione di un beneficio vacante sia stata affi-

data, dall'Ordinario diocesano, al *Vicario economo*, essendo costui il vero rappresentante dell'Ente di Culto, parrocchia, può chiedere l'autorizzazione per l'accettazione di liberalità in favore del beneficio parrocchiale;

c) In caso l'Ordinario abbia *eletto un altro sacerdote amministratore interino del beneficio parrocchiale*, sarà costui il *rappresentante legale del beneficio*, e come tale può procedere agli atti per ottenere la necessaria autorizzazione;

d) sebbene all'amministratore interino siano stati vietati gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, riteniamo che le pratiche per l'autorizzazione ad accettare donazioni ed a ricevere eredità *non siano considerate come atti che eccedono la ordinaria amministrazione*, e, come tali, potranno compiersi dall'amministratore interino;

e) Nell'esposto quesito abbiamo parlato *del beneficio parrocchiale*, il cui legale rappresentante, nella vacanza, sia l'amministratore interino. Non abbiamo accennato a donazioni fatte *alla Chiesa parrocchiale, o agli Enti autonomi di Culto eretti nella stessa chiesa*, perché, il rappresentante nato ne è il parroco e chi, canonicamente, *ne fa le veci*. Quindi anche quando l'Ordinario diocesano non avesse nominato amministratore interino del beneficio parrocchiale vacante il Vicario economo, *egli resterebbe sempre il legale rappresentante della Chiesa parrocchiale e degli Enti autonomi di Culto, in essa esistenti*; e, come tale, sarà in diritto ed in dovere di fare *tutte le pratiche* onde ottenere l'autorizzazione ad accettare libralità in favore della Chiesa e degli Enti autonomi di Culto, *salvo, provvedimenti presi dall'Ordinario.*

Sac. Avv. P. Vito.

SACRA LITURGIA

La Santa Messa.

I nostri lettori ricorderanno le modeste nostre osservazioni sulla opportunità di educare il popolo a partecipare attivamente e consapevolmente e perciò il più possibile fruttuosamente alla vita liturgica della S. Chiesa, e particolarmente alla S. Messa. Quelle modeste osservazioni non mancarono di procurarci numerose ed entusiastiche approvazioni, specialmente da parte di Benedettini e di Eccellentissimi Vescovi; ma non mancarono anche di darci censure e minacce; non ci commossero né le une né le altre: non rispondemmo; quando ci capitò l'occasione ribadimmo il nostro pensiero e rimanemmo tranquilli. A poco a poco le varie riviste andarono avvicinandosi al nostro punto di vista; qualcuna lo fece suo senza neppur citarci; altre, come «Rivista liturgica» e «Ephemerides liturgicae», si schierarono con incomparabile autorità, e le «Ephemerides» con ineccepibile rigore scientifico, per la parteci-

pazione da noi propugnata, benignandosi anche di citarci, e di questo siamo profondamente grati. Recentemente leggendo «Rivista del Clero Italiano», fascicolo di agosto 1933 dedicato alla liturgia, abbiam rilevato che dalla prima all'ultima pagina è pervaso di quello che è il pensiero da noi espresso, il voto che da noi è vivamente e continuamente formulato, voto appoggiato a un decennio di esperienze parrocchiali: ora nel fascicolo IV di «Ephemerides liturgicae», la cara rivista che accese in noi le prime luci liturgiche e poi sempre le nutrì e le nutrisce tuttora, leggiamo, a pagina 390 e ss., cose che ci fanno profondamente piacere, non per quanto possa toccar la nostra povera persona, che val proprio zero, ma unicamente per il bene grande che dalla vita liturgica, intesa quale la intende la S. Chiesa, ne verrà alle anime, e decoro alla Chiesa e maggior gloria al Signore.

Perché allo stesso nostro godimento spirituale possano partecipare anche i nostri lettori e trarne nuovo impulso per fare sempre più e sempre meglio, ci facciamo dovere di riportare le «animadversiones» dell'autorevole rivista alla quale vorremmo vedere associato ogni sacerdote. Essa dunque scrive:

De coetu fidelium simul respondente sacerdoti Missam privatam celebranti.

A cl. P. Felice M. Cappello, S. I., epistolam accepimus, quam publici iuris libenter facimus una cum responsione adlaboratoris nostri Primi Battistini, C. M., iudicium de hoc lectoribus remittentes.

Directio.

Spettabile Direzione,

Non so davvero comprendere perché nell'ultimo fascicolo dell'ottima rivista «Ephemerides liturgicae» (fasc. II, pag. 181) si dica che la soluzione da me data ai dubbii o quesiti proposti (nel «Messaggero del Sacro Cuore», anno 1932, pag. 360, 605, 606), è non solo *rigida e singolare*, ma perfino *contraria alla vera mente della Sacra Congregazione dei Riti e allo spirito e ai desiderii della S. Madre Chiesa*, quando essa concorda precisamente, nella sostanza, con la dottrina egregiamente esposta dalla rivista stessa, compendiata (pag. 184), in questa conclusione: «Ex dictis patet quod, ad mentem decreti S. R. C., n. 4375 ad I, loci Ordinarius libere permittere potest, ut, dum *unus tantum sacerdos* Missam privatam celebrat, coetus fidelium *rite edoctorum* simul respondeat, *una cum ministro*, sacerdoti celebranti, praesertim in oratoriis semipublicis Seminariorum, Collegiorum ac piarum Communitatum».

A questa dottrina io sottoscrivo *pienamente*, perché esattissima, e credo che nessuno possa dichiararsi contrario. Ma il dubbio o quesito proposto, e da me risolto (nel «Messaggero del Sacro Cuore», anno 1932, pag. 360), è ben diverso. Ecco le testuali parole: «I fedeli che assistono alla S. Messa, possono rispondere tutti insieme al sacerdote celebrante, *in luogo del ministro*?». L'ottima rivista giustamente dice che l'Ordinario in tanto può permettere, in quanto i fedeli, debitamente istruiti ecc., rispondono *una cum ministro*, ma non già *senza il ministro*, sostituendosi essi al ministro stesso.

Pertanto il dubbio, considerato e risolto dall'ottima rivista (pag. 181-184), è affatto diverso da quello considerato e risolto da me, cioè della Messa cele-

brata *senza ministro*, come purtroppo si usa in qualche parrocchia della Toscana e dell'Italia meridionale e in qualche comunità femminile di Roma (io stesso ne conosco alcune), a cui appunto si riferisce il dubbio concreto proposto.

Giustamente gli Eccellentissimi Vescovi della Liguria raccomandano che il popolo risponda nella santa Messa, ma non già in sostituzione del ministro, bensì « in luogo ed *assieme agli inservienti* alla santa Messa ».

Tutte le volte che io ho accenato alla questione, ho sempre in termini chiari ed espliciti fatto conoscere che il dubbio con la relativa risposta si riferiva al caso in cui i fedeli rispondessero *in luogo del ministro* (« Messaggero del Sacro Cuore », anno 1932, pag. 360, 605, 606), e non *insieme al ministro*. Questa circostanza ha un sommo valore, ed essa sempre deve tenersi presente per conoscere il senso genuino della risposta.

La partecipazione *attiva* dei fedeli alle sacre funzioni e al canto liturgico « non è mai abbastanza lodata ed inculcata », come dissi (« Messaggero del Sacro Cuore », anno 1932, pag. 607); ma quando i Romani Pontefici raccomandano tale partecipazione, non dispensano dall'osservanza delle leggi canoniche e liturgiche. Perciò rimane sempre l'obbligo del *ministro* nella santa Messa, secondo la vigente disciplina ecclesiastica: *obbligo imposto dal diritto comune e pontificio, a cui gli Ordinari non possono derogare* (1).

Mentre dichiaro, confermando quanto ho detto sopra, di *approvare pienamente* la dottrina esposta dall'ottima rivista nell'accennata conclusione (pagina 184), nel medesimo tempo confermo quanto scrissi, cioè che l'uso, purtroppo invalso in alcune parrocchie e in qualche Collegio o Istituto anche religioso « che la santa Messa si celebri *senza ministro* e che i fedeli, i quali assistono alla santa Messa, rispondano tutti insieme al sacerdote, « *in luogo del ministro* », non può approvarsi perché *contrario allo spirito e ai desiderii della Chiesa.*

Ciò premesso, non so con quale diritto e con quale titolo l'ottima rivista (pag. 181) abbia scritto: « Nihilominus *huiusmodi* rigidam ac singularem opinionem omnino reiiciendam putamus, utpote *contrariam verae menti S. Rituum Congregationis atque spiritui ac desideriis Sanctae Matris Ecclesiae* ».

Del resto, quale sia la mia dottrina intorno alla predetta questione, ciascuno può vedere nella [mia] opera *Theologia pastoralis* (vol. II, pag. 345), in cui fra le altre cose, è detto: « Valde optandum, ut fideles leges liturgicas saltem praecipuas de anni temporibus, de dominicis, de festis eorumque octavis probe cognoscant; itemque enixe optandum et commendandum, ut sacrosancto Missae sacrificio *active* participent tum cantu in Missa solemni, in Vesperis ceterisque sacris functionibus, tum congruis responsionibus *una cum ministro* in Missa privata, [incommodis diligenter amotis] ». Questa, e non altra, è la mia dottrina.

Rimetto quanto sopra alla nota bontà e correttezza dell'ottima rivista.

Roma, 10 giugno 1933.

FELICE M. CAPPELLO, S. I.

(1) [Salvo forse qualche caso particolare, a norma del canone 81. Cfr. *Periodica*, an. 1933, pag. 504-505].

RESPONSIO

Valde gaudemus quod cl. P. Cappello, S. I., per hanc epistulam (2) atque per suum opus *Theologia pastoralis* approbavit usum Missae, quam *dialogatam* vocant, nempe Missae privatae in qua coetus fidelium, adstans Missae sacrificio, simul et coniunctim respondet, *una cum ministro*, sacerdoti celebranti, ad normam decreti S. R. C., 4 augusti 1922, n. 4375, in iis Missae partibus, in quibus clericus Missae inserviens respondere solet.

Plene nos quoque approbamus solutionem dubii quae legitur in optima ephemeride « Messaggero del Sacro Cuore » (anno 1932, pag. 605 § 1), ubi ex canone 813 Codicis iuris canonici reprobatur usus Missam in quodam Collegio celebrandi *sine ministro* (*inserviente*), muliere sacerdoti celebranti respondente, loco ministri, nisi deficiente viro et iusta de causa.

Attamen nequaquam approbare possumus solutionem trium dubiorum quae in eodem « Messaggero del Sacro Cuore » (anno 1932, pag. 360 § 2, 605 § 2, et 606 § 3) legitur; si enim ratio ibi adducta valeret, loci Ordinarius nunquam permittere posset ut coetus fidelium *una cum ministro* respondeat sacerdoti Missam privatam celebranti.

Equidem ibi ad reprobandum usum quo in Missa privata fideles sacerdoti celebranti respondent *loco ministri* (nempe non *una cum ministro*, sed *silente ministro* qui celebranti inservit), non citatur canon 813 Codicis iuris canonici, sed referuntur verba *expedit, ut servetur praxis communis*, quae leguntur in decreto S. R. C., 4 augusti 1922, et perinde ac illa verba exprimerent Ecclesiae desideria quae a quolibet bono catholico *tamquam praecepta servari debent*, concluditur praefatum usum *abolendum esse, neque a loci Ordinario permitti posse.*

Atqui ex praxi communi *unus tantum minister* respondet sacerdoti Missam privatam celebranti (3). Ergo, si ratio superius allata vim obligandi haberet, loci Ordinarius nunquam permittere posset ut coetus fidelium *una cum ministro* respondeat sacerdoti in Missa privata (4).

Iamvero huiusmodi coarctatio facultatum, quae locorum Ordinariis competunt, aperte adversatur *verae menti S. Rituum Congregationis atque spiritui ac desideriis sanctae Matris Ecclesiae*, prout clare probavimus in his « Ephem. liturg. », an. curr., pag. 181-184.

Opinio igitur illius qui in praeclara ephemeride « Messaggero del Sacro Cuore » (anno 1932, pag. 360, 605, 606) docuit, responsum S. Rituum C., die

(2) Altera similis epitsola eiusdem P. Cappello, S. I., legitur in ephemeride *Perfice munus*, an. 1933, pag. 503-505.

(3) Cfr. Decreta generalia S. Rit. C., 27 septemris 1659, n. 1131, § 21, et 27 augusti 1822, n. 2624, § 24.

(4) Cfr. « Il Monitore Ecclesiastico », an. 1932, pag. 237-238, et an. 1933, pag. 92-94.

4 augusti 1922, «*expedit, ut servetur praxis communis*» exprimere Ecclesiae desideria quae a quolibet bono catholico *tamquam praecepta servari debent*, non solum rigida et singularis est, sed etiam contradicit, saltem indirecte, *verae menti S. Rituum Congregationis atque spiritui ac desideriis sanctae Matris Ecclesiae.*

Nunc autem laetamur quod ille huiusmodi suam opinionem laudabiliter per epistolam, quae superius relata est, saltem indirecte revocavit.

PRIMUS BATTISTINI, C. M.

CRONACA ECCLESIASTICA

Provvista di chiese.

Con successivi decreti della *Sacra Congregazione Concistoriale* sono state provviste le seguenti chiese:

23 giugno 1933: Alla cattedrale di *Bacolod* è stato eletto il Rev. Casimiro Lladoc, vicario generale di Caceres.

— Alla titolare vescovile di *Tabraca* il Rev. Augusto Cogneau, vicario generale di Quimper, deputato ausiliare di questo vescovo.

— Alla cattedrale di *Helena* il Rev. Raffaele Hayes, parroco di S. Caterina da Siena in Pittsburg.

25 giugno: Alla titolare vescovile di *Mindo* il Rev. Antonio Giordani, arcidiacono della cattedrale di Camerino.

27 giugno: Alla cattedrale di *Lavant* il Rev. Giov. Giuseppe Tomahic, vescovo di Bargala.

1 luglio: Alla cattedrale di *Seattle* il Rev. Gerardo Shaughnessy, della Società di Maria.

3 luglio: Alla cattedrale di *Manizales* il Rev. Giovanni Emmanuele Gonzales, rettore del seminario arcivescovile di Medellin.

21 luglio: Alla titolare arcivescovile di *Arcadiopoli* il Rev. Emilio Yelle, sulpiziano, rettore del seminario di S. Sulpizio in Montreal, deputato coadiutore con futura successione all'Ecc.mo Mons. Arturo Boliveau, arcivescovo di S. Bonifacio.

— Alla cattedrale di *S. Giuseppe* in America il Rev. Umberto Le Blond, sacerdote della diocesi di Cleveland.

— Alla titolare vascovile di *Isba* il Rev. Andrea Rohracher, canonico della cattedrale di Gurk e rettore del seminario deputandolo ausiliare di questo vescovo Mons. Adamo Hefter.

31 luglio: Alla metropolitana di *Bari* Mons. Marcello Mimmi, arcivescovo di Crema.

Il Santo Padre Pio XI, con decreto della *S. C. Orientale* in data 13 giugno 1933, ha promosso alla chiesa titolare vescovile di Cucusena il R. P. Sergio Der Abraamian, col compito di fare in Roma le sacre Ordinazioni di rito armeno.

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

Sacra Congregazione Orientale.

AVVISO

Le lettere riguardanti questa Sacra Congregazione debbono indirizzarsi: « A Sua Eminenza Rev.ma il Sig. Cardinale della Sacra Congregazione Orientale - Vaticano ».

Sacra Congregazione dei Riti.

27 giugno: Congregazione *generale* I) sul *tuto* per la solenne canonizzazione della Beata M. Bernardette Soubirous, Vergine; e II) *sopra le virtù* in grado eroico esercitate dal Servo di Dio Domenico Savio.

4 luglio: Congregazione *preparatoria* sopra due miracoli nella causa per la canonizzazione della Beata Maria Michela del SS. Sacramento.

18 luglio: Congregazione *preparatoria* sopra due miracoli nella causa per la canonizzazione della Beata Ludovica de Marillac.

25 luglio: Congregazione *preparatoria* sopra due miracoli nella causa del Beato Giovanni Bosco.

— Congregazione *ordinaria* sulla validità dei processi apostolici sopra due miracoli nella causa della Venerabile Serva di Dio Alice Le Clerc; nonché sulla riassunzione della causa di canonizzazione della Beata Gemma Galgani.

— Congregazione *particolare* sulla validità del processo apostolico sopra un miracolo della Beata Teresa Margherita Redi del S. Cuore di Gesù.

1° agosto: Congregazione *generale* sopra due miracoli nella causa di canonizzazione della Beata Giovanna Antida Thouret.

LUTTI

* 3 luglio: *Mons. G. Bertazzoni,* Vescovo di Massa Carrara; *Mons. L. Benitez,* vescovo di Isba.

* 28 luglio: *Mons. St. Rojas,* vescovo titolare di Modra.

* 2 agosto: *Mons. A. Raff. Villanueva,* vescovo di Cajamarca.

RECENSIONI

G. Cornaggia Medici, *Lineamenti di diritto ecclesiastico italiano,* Hoepli, Milano, 1933. — L. 20.

Al *Nihil obstat* e all'*Imprimatur* onde si fregia questo elegante manuale in cui il chiaro assistente alla cattedra di Diritto ecclesiastico nella R. Università di Milano condensa i lineamenti di storia e i principii di dottrina, ci associamo ben volontieri dappoiché il grazioso volumetto offre un vero aiuto a chi si inizia ad uno studio così arduo, così complesso, così delicato. Dopo una breve introduzione l'A. espone nella prima parte la storia e il sistema di diritto canonico e nella seconda il diritto dello Stato in materia ecclesiastica; del diritto ecclesiastico si dà questa definizione: il diritto dello Stato che regola le materie riguardanti la Chiesa; se così è il titolo del libro risponde alla sola seconda parte di esso, né forse si riesce ancora con tale definizione a superare il concetto liberale di uno Stato che emani un diritto a regolar le materie riguardanti la Chiesa.

Non si vuol dire con ciò che l'A. indulga a principii liberali, tutt'altro, anzi: egli si mostra sempre all'altezza dei tempi nuovi e sempre consapevole dei diritti della Chiesa, e ciò gli fa onore e dà spesso alle pagine un calore, una luce, una trasparenza che incatena il lettore e lo soddisfa.

Avv. Vincenzo Del Giudice, *Istituzioni di Diritto Canonico*, vol. unico, 2ª ed., Milano, 1933. — L. 65.

Id. id., *Corso di Diritto Ecclesiastico Italiano*, vol. unico, 2ª ed., Milano, 1933. — L. 70.

Alle lodi sincere che tributammo l'anno scorso alla prima edizione delle due opere, nulla dobbiamo togliere per questa seconda edizione dell'una e dell'altra ridotta rispettivamente in un volume. Assai opportunamentte si mantiene la distinzione e la divisione del diritto canonico dal così detto diritto ecclesiastico che è ben altra cosa, e può talora essere sacrilegamente ostile alla Chiesa, come è stato purtroppo tra noi nel passato e come è tuttora in non pochi Stati. Ecco perché a noi dispiace sempre chiamare ecclesiastico un diritto, o, più precisamente, una legislazione che procede dallo Stato in materia religiosa. Dappoiché noi non riusciamo a persuaderci come uno Stato possa legiferare in Chiesa. Se lo può in forza di concesisoni concordatarie, si avrà un diritto concordatario; se non c'è concordato, non è il caso di parlar di diritto e per giunta ecclesiastico, ma solo di legislazione civile in materia ecclesiastica. Comunque l'illustre A. chiarisce assai bene i concetti e dà in tanta confusione di orecchianti o di fossili reliquiati liberaloidi, non ancora spazzati, un vero contributo di chiarificazione: ed è questo che vogliono i giovani e gli onesti, ed è questa per noi la garanzia migliore del buon successo che alle due opere auguriamo proprio di cuore.

D. Paolo Renaudin, O. S. B., *Assumptio B. Mariae Virginis Matris Dei*, pp. 184, Marietti, 1933. — L. 12.

Procedimento rigorosamente scientifico non disgiunto da una soave funzione di pietà, nutrita da copiosa letteratura patristica, rendono questa discussione teologica vivamente interessante ed insieme edificante. Con una buona limatina potrà sparir nelle prossime edizioni qualche barbarismo che offende qua e là la bellezza della dottrina.

Mario Gorino, libero doc. di dir. eccles. nella R. Un. di Torino, *Il Privilegio Paolino nel dir. can. e nel dir. concordatario. - Titoli Nobiliari e Ordini Equestri Pontificii; contributo al nuovo diritto concordatario*, Bocca, Torino, 1933. - *La Costituzione giuridica del Capitolo Cattedrale di Asti dalle origini alla Codificazione.*

Il primo è un breve estratto da « Il Diritto Ecclesiastico » (pp. 32), di scarso valore, che nondimeno non si scosta dal nostro punto di vista (cfr. « Mon. Eccl. », 1932, p. 24 ss.): il secondo è un lavoretto meglio pensato e meglio condotto, notevole anche per la copia delle fonti: il terzo è un estratto dalle *Memorie della R. A. delle Scienze di Torino*, Ser. II, vol. LXVII, classe Scienze morali, storiche e filologiche; pur non convenendo con tutte le affermazioni del solerte A., non esitiamo a riconoscerlo come notevole contributo alla conoscenza dei capitoli cattedrali.

N. Y. Rouët et J. Dutilleul S. J., *Enchiridion asceticum*, Herder, Friburgo, RM. 8, legato RM. 9,40.

Bisogna scorrere attentamente e ripetutamente questo bel volume (pp. xxxvi-666) per rendersi conto di quale copioso tesoro egli sia, e quale nutrimento intellettuale e morale, letterario e ascetico sia capace di dare. Tutti i Padri ti si fanno

qui cortesemente incontro per una teoria di sette secoli e ti parlano un linguaggio che tu stesso ti meravigli di sentir fresco e vivo penetrarti lo spirito e darti palpiti di vita nuova, di vita migliore. Questo manuale deve essere il breviario inseparabile delle persone colte, e particolarmente dei sacerdoti, dei parroci, dei sacri oratori. I tre indici, cronologici, sistematico e alfabetico, sono quanto mai utili per facilitarne la consultazione. Sarebbe desiderabile che un simile florilegio si facesse anche per l'ascetica medievale, dal secolo VIII in giù.

C. KIRCH S. J., *Enchiridion fontium Historiae Ecclesiasticae antiquae;* ed. IV, aucta et emend. 8° (XXXII-644), Herder, Friburgo, RM. 8; rileg. RM 9,40.

È lecito ad un sacerdote ignorare la storia della Chiesa? è possibile conoscerla, come deve chi è in obbligo di insegnarla e di difenderla, senza l'esame diretto delle fonti? due domandine che contengono in sé la risposta e che fanno comprendere il grande servigio che l'illustre A. ha reso, con questa raccolta di testi, alla causa della verità, della Chiesa, delle anime. Oh! è ben altra cosa conoscere... per sentito dire, e udire direttamente la voce dei documenti sacri e profani, greci e latini, che rendono irrefragabile testimonianza alla Chiesa di Cristo! Dei testi greci si dà anche, in calce alla pagina, una fedele versione in latino. Anche qui il ricco indice alfabetico è valido ausilio di consultazione. Non sarebbe utile che a questo volume prezioso ne seguisse un altro, anche più copioso, almeno fino al secolo decimoterzo?

P. A. ALESSIO C. P., *Compendio di Patrologia,* in 16°, pp. XIV-390, Marietti, 1933. — L. 10.

L'aurea brevità non nuoce davvero alla chiarezza, alla precisione, alla completezza, onde non mancano osservazioni e spunti originali, specialmente dove con sana critica rivendica l'ortodossia di qualche scrittore ecclesiastico. Manuale assai opportuno anche per le scuole teologiche a cui l'egregio A. particolarmente lo destina.

P. G. HÉBERT, O. P., *Sulla via del Calvario,* Marietti, 1933. — L. 3,50.

A. D. SERTILLANGES, O. P., *Ciò che Gesù vedeva dall'alto della Croce,* Marietti, 1933. — L. 8.

Sono due opere diverse per temperamento e per intonazione, ma l'una e l'altra tanto profonde e tanto vivamente sentite; l'una e l'altra solidamente appoggiate alla più sicura dottrina teologica e alle più recenti conclusioni della sana critica biblica: la prima segue passo passo il Maestro Divino per la via dolorosa; l'altra t'unisce con Lui dall'alto della Croce, per vivere, con la maggiore intensità possibile e la maggiore possibile precisione, quell'ora tragica di passione, onde «avendo fatto nostro il quadro di visione e di emozione del Signore, vedere per i suoi occhi, e commentare col suo cuore; ricordarci, giudicare e prevedere con lui, così che, in questo senso appunto e in questa immaginaria sostituzione di persona, *non siamo più noi che viviamo, ma il Cristo che vive in noi*» (Gal. II, 20).

S. A. M. DE LIGUORI, *Corso di meditazioni estratte dalle opere di... disposte per tutti i giorni e feste dell'anno dal P. Giacomo M. Cristini,* della C. SS. R., Alci, Roma, 1931, 2 voll., pp. 710-794.

Ambedue i volumi sono alla seconda edizione, 7° migliaio; prova questa della opportunità e della grande utilità di questa compilazione fatta con squisita finezza ascetica e con illuminata moderazione tutte proprie del P. Cristini, così illuminato e così infaticato direttore e riformatore di anime, specialmente di anime sacerdotali.

S. Jean Eudes, *Méditations sur les Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie*, presso Marietti, Torino, pp. 138. — L. 6.

Quando s'è detto che sono 18 meditazioni sul Cuore di Gesù e altrettante sul Cuore di Maria, dettate poche settimane prima del transito dal Santo recentemente insignito dal R. P. dei titoli di Padre, Dottore e Apostolo del culto del S. Cuore, non si saprebbe proprio dire di più: dunque *tollite et comedite*.

Ven. Bart. Dal Monte, *Parla il Maestro!* « Queriniana », Brescia. — L. 3,50.

Il Sacerdote alla scuola di S. Francesco di Sales, prefaz. del card. Mercier. I ediz. ital. autorizzata di Don Fausk Bosio. « Queriniana », Brescia. — L. 6.

Il primo è un corso di 31 meditazioni con un'appendice di dodici articoli per sacerdoti; il secondo è una regola di vita sacerdotale tratta dalle opere e dalla vita di S. Francesco di Sales; l'uno e l'altro possono servire per meditazione, per lettura spirituale e per direttorio pratico, l'uno integra l'altro, l'uno quasi commenta l'altro: valgono, questi due libriccini un'intera biblioteca. Possano fare a molti confratelli il gran bene che hanno fatto a noi. Ad essi vorremmo si unisse un altro libretto di alto valore psicologico ed ascetico della stessa libreria (Ferlian, *Vorrei che il nostro cuore non dimenticasse...* L. 6), che sa trovar le vie del cuore per guarirlo e ritornarlo alla speranza ed ai generosi propositi.

R. P. A. M. Meynard, d. F. P., *Catechisme de la vie chrétienne interieure et religieuse*, presso Marietti, Torino. — L. 10,50.

Breviario di vita ascetica semplificata, adatto particolarmente per lo stato religioso, ma utile assai a qualunque ceto di persone, come introduzione ad una vita di perfezione.

Sac. Pasquale Vito, *Questioni canoniche*, voll. I-V, presso l'Autore in Pignataro Maggiore (Napoli). — L. 8, 10, 10, 10, 12.

Ben duecento sessantasette questioni sui punti più varii del *Codex Juris Canonici* trovano in queste complessive ottocento sessantadue pagine la soluzione facile, chiara, precisa che il bravo e fecondo A. ha dato ad altrettanti richiedenti in varie occasioni e su varie riviste. Altri volumi forse seguiranno a breve distanza, ché a voler dare ascolto a tutte le petulanti insistenze c'è da perder la testa e forse anche da farla perdere.

Col chiarissimo e carissimo A. noi ci rallegriamo di cuore per i pregi che abbiamo già lodato nelle sue risposte; ma ci domandiamo subito se esse onorino altrettanto tutti i proponenti. Noi abbiamo già lamentata altra volta la superficialità e il dilettantismo facilone che ci va spaventosamente affliggendo; le riviste per il Clero rigurgitano di casi e casetti e quesiti; né i lettori sono ancora contenti, ché rincaran la dose e chiedono ancora, ancora, *cachet*, *cachet*, *cachet*... per dormire, per non incomodarsi a cercar da sé la soluzione su un manuale dei più comuni; e quando non si dà loro il *cachet* e il fiuto del narcotico, protestano e gridano e minacciano di piantarli. È una manìa contro la quale noi sentiamo il dovere di reagire, lasciando gridare i maniaci e siamo lieti che sulla « Rivista del Clero » autorevolmente lo Stocchiero si sia associato a noi. « Il Monitore Ecclesiastico » è e vuole esser l'amico dei sacerdoti zelanti e studiosi; organo di pensiero e di formazione, oggi e più ancora domani, quando tutti i lettori compiranno il loro dovere e gli daranno il modo di realizzare i suoi sviluppi.

Quando il sacerdote comprenderà il suo dovere di studiare, si potrà far buon viso anche alle « questioni », che sono per lui aiuto onesto e valido, specialmente se esse verranno corredate di copiosi riferimenti bibliografici che porgeranno desiderato

ausilio a chi vuol rendersene conto e ampliarne e approfondirne lo studio. È quello che ci permettiamo di suggerire all'egregio e dotto A. ben noto anche per altre pregevoli pubblicazioni, come *Il matrimonio in Italia* (L. 10), *La riserva dei peccati nel Codice* (L. 7). *Il Sinodo diocesano* (L. 5).

DAVID LANDI, P. della Miss., *Esercizii spirituali per secolari*, 2ª ed., M. Ghirardi, Chieri. — L. 4.

C'è tutto quanto possa occorrere per un ritiro di tre giorni oltre a quello di introduzione e quello di conclusione; meditazioni e istruzioni in forma facile, chiara, penetrante.

P. RODOLFO PLUS S. J., *La Santità cattolica; Battesimo e cresima; Maria nella nostra storia divina*, Marietti. — L. 4, 5, 3.

Con soavità, finezza e profondità ammirevoli il P. Plus continua il suo edificio ascetico già così ricco e così armonicamente delineato: precisare, incoraggiare, attrarre sempre più in alto, è il suo segreto. Tre volumetti aurei.

F. A. WUILLERMET, O. P., *Le mode odierne*, Marietti, 1933. — L. 4.

Non la solita tirata catastrofica, ma studio sereno, pacato, scientifico di storia, di arte, di psicologia, di pastorale che persuade e attende solo di esser largamente diffuso per far molto bene.

P. GAB. M. ROSCHINI dei Servi di Maria, *Il Capolavoro di Dio*, Marietti, 1933. — L. 6.

Sono trenta schemi di istruzioni mariane per scuole di Mariologia e pel Mese di Maggio, ordinati secondo il piano logico ormai comune nella mariologia, considerando Maria SS.ma in rapporto a Dio, in sé stessa, in rapporto a noi. Tale ordine ci piace, a dir vero, e ameremmo fosse osservato nei corsi di predicazione minori e maggiori. Gli schemi sono, naturalmente, schemi, solo sufficienti a richiamare quanto si è già studiato sui trattati di mariologia ai quali l'A. attinge, e specialmente due, che per noi sono veramente magistrali, quello dell'Em.mo Lépicier, in latino, e quello del prof. Campana, in italiano.

SAN BERNARDO, *La Considerazione*, a cura di D. Orlando Malfranci, con prefazione di Mons. Pio Paschini. Brescia, «Morcelliana», 1932. — L. 6.

Che cosa avrà detto Bernardo di Pisa, l'ex abate diventato Eugenio III, scorrendo queste pagine così semplici, così schiette, così taglienti, così franche che l'antico maestro gli scriveva dai silenzi divini del chiostro? L'alunno diventato Maestro per volere di Dio deve aver sentito il calore di affetto vivissimo che ne emana, deve aver visto la luce soprannaturale che le illumina e deve averne fatto tesoro. Sono pagine attinte dal cuore di Dio e perciò sempre moderne perché eterne, e bene ha fatto il zelante e colto sacerdote di Poggio Mirteto, a raccogliere, presso la mirabile badia di Farfa che le inspirò, alcune strofe di questo divino poema e tradurle, per gli uomini di oggi, in bella forma italiana. Quello che il Santo dice al Papa, qui ciascuno lo sente detto per sé, con lo stesso calore d'affetto, con la stessa aderenza psicologica e storica.

Direttore responsabile: Prof. D. SILVIO ROMANI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16